



Glossari dal Parlamenti

Scheda informativa La seduta costitutiva del consiglio nazionale

Glossario del Parlamento

Il glossario del Parlamento fornisce una spiegazione sintetica di circa 450 termini relativi all'attività parlamentare ed è costantemente aggiornato.

Include inoltre delle schede informative, riportate alla voce «Ulteriori informazioni» del termine cercato.

Per domande o commenti, scrivere a: Parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch

Impressum

Stato 16.03.2024

Editore

Servizi del Parlamento / Biblioteca del Parlamento
3003 Berna
parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch
www.parl.ch/it

Questa pubblicazione è disponibile in tedesco, francese e italiano.

Le pubblicazioni della Biblioteca del Parlamento sono concepiti esclusivamente a scopo informativo. Non ne possono pertanto essere dedotti responsabilità o diritti.



INDICE

In breve.....	2
Basi Legali.....	11
Ulteriori Informazioni.....	12



Scheda informativa

LA SEDUTA COSTITUTIVA DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio nazionale si costituisce nuovamente dopo ogni sua elezione. La seduta costitutiva si svolge sempre il settimo lunedì successivo all'elezione. Questo giorno rappresenta nell'anno elettorale anche la data d'inizio della sessione invernale: appena conclusa la seduta, il Consiglio nazionale riprende i lavori parlamentari dando avvio alla prima sessione della nuova legislatura.

I. Svolgimento della seduta

La seduta costitutiva del Consiglio nazionale si apre con i discorsi del presidente decano e del deputato più giovane eletto per la prima volta.

In seguito, si procede con l'accertamento della costituzione della Camera e il giuramento dei deputati presenti la cui elezione non è stata contestata o è stata dichiarata valida.

Dopo il giuramento la Camera accerta eventuali incompatibilità. La seduta costitutiva termina con la designazione del nuovo Ufficio della Camera.

La seduta costitutiva dura in media due ore e quaranta minuti.

II. Presidente decano

Il presidente decano è il membro del Consiglio nazionale da più tempo ininterrottamente in carica. In caso di parità di anzianità di carica, funge da presidente decano il deputato più anziano.

Dopo il rinnovo integrale, il presidente decano presiede la Camera fino all'elezione di un nuovo presidente.

Cenni storici

Prima del 2003, il deputato più anziano presiedeva la seduta costitutiva del Consiglio nazionale. Poiché in due occasioni il membro più anziano del Consiglio era un deputato neoeletto, il Consiglio nazionale ha deciso nel quadro della revisione totale del suo regolamento di affidare questa funzione al membro da più tempo in carica (03.418).

Leg.	Nome	Gruppo	Cantone	Lingua	Età	Sesso	Anni in CN	Discorsi
47 ^a Leg.	Blocher Christoph	V	ZH	D	63	m	24	Link
48 ^a Leg.	Rechsteiner Paul	S	SG	D	55	m	21	Link
49 ^a Leg.	Rechsteiner Paul	S	SG	D	59	m	25	Link
50 ^a Leg.	Stamm Luzi	V	AG	D	63	m	24	Link
51 ^a Leg.	Graf Maya	G	BL	D	57	f	18	Link
52 ^a Leg.	Pfister Gerhard	M-E	ZG	D	61	m	20	Link



III. Deputato più giovane eletto del Consiglio nazionale

Con il discorso del più giovane deputato eletto per la prima volta si vuole simboleggiare che la Camera necessita sia di esperienza sia di rinnovamento.

Cenni storici

La disposizione secondo la quale, dopo il discorso del presidente decano, anche il più giovane deputato neoeletto in Consiglio nazionale tiene un discorso di apertura è stata introdotta con la revisione del 2003 del regolamento del Consiglio nazionale (03.418) ed è stata applicata per la prima volta nello stesso anno in occasione dell'apertura del 47^a legislatura.

Leg.	Nome	Gruppo	Cantone	Lingua	Sesso	Età	Discorsi
47 ^a Leg.	Allemann Evi	S	BE	D	f	25	Link
48 ^a Leg.	Reimann Lukas	V	SG	D	m	25	Link
49 ^a Leg.	Reynard Mathias	S	VS	F	m	24	Link
50 ^a Leg.	Mazzone Lisa	G	GE	F	f	27	Link
51 ^a Leg.	Silberschmidt Andi	RL	ZH	D	m	25	Link
52 ^a Leg.	Riem Katja	V	BE	D	f	26	Link



IV. Accertamento della costituzione

Su proposta dell'Ufficio provvisorio il Consiglio nazionale accerta la sua costituzione. Il Consiglio è costituito quando l'elezione della maggioranza dei membri è stata convalidata.

Con l'accertamento della costituzione termina il mandato dei precedenti membri del Consiglio nazionale; se qualcuno è stato rieletto deve di nuovo prestare giuramento. Anche gli organi del Consiglio nazionale devono essere di nuovo costituiti. Per garantire l'operatività del Parlamento questo avviene tuttavia a tappe.

Va notato che, a differenza di quanto accade in altri parlamenti, questo modo di procedere consente di evitare una discontinuità nei lavori: gli oggetti in deliberazione non ancora trattati prima delle elezioni restano pendenti nella Camera e non devono essere depositati nuovamente. Appena conclusa la seduta costitutiva, la nuova Camera può quindi continuare i lavori parlamentari di quella precedente.

Cenni storici

Finora il Consiglio nazionale si è sempre costituito entro i termini previsti. Prima del 1994 la legge sanciva che il periodo di nomina del Consiglio nazionale terminava il giorno prima della seduta costitutiva. Nel caso di un notevole numero di ricorsi elettorali questa disposizione avrebbe comportato che per un breve periodo la Confederazione non avrebbe avuto un Consiglio nazionale e dunque l'Assemblea federale sarebbe stata temporaneamente incapace di agire. La legge è stata pertanto adeguata nel 1994 e ora il periodo di nomina del Consiglio nazionale termina all'atto della costituzione del neoeletto Consiglio.

Il 10 aprile 2023 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale stabiliva in caso di mancata costituzione quanto segue:

«La costituzione del Consiglio nazionale non può aver luogo se si accerta che meno della metà dei membri è stata eletta validamente (poiché ad es. la verifica dei poteri non è ancora conclusa). La procedura da applicare in un simile caso (finora non ancora verificatosi) deriva dall'articolo 57 della legge federale sui diritti politici, secondo il quale il periodo di nomina del Consiglio nazionale termina all'atto della costituzione del neoeletto Consiglio. In altre parole, l'Ufficio della precedente legislatura dovrebbe riunirsi e stabilire il modo di procedere. Nel caso in cui si delineasse l'impossibilità di costituire il nuovo Consiglio nazionale nel corso della prima sessione, l'Ufficio potrebbe convocare tempestivamente il Consiglio nazionale uscente, ancora in carica, per esempio per la terza settimana di sessione allo scopo di trattare gli oggetti urgenti (ad es. il preventivo dell'anno successivo)»¹.

¹ Cfr. Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 10 aprile 2003, FF 2003 2961, in particolare 2964 segg.



V. Giuramento

Prestano giuramento soltanto i parlamentari la cui elezione non è stata contestata o è stata dichiarata valida. I parlamentari possono prestare giuramento o promessa solenne.

La formula del giuramento è la seguente:

«Giuro dinnanzi a Dio onnipotente di osservare la Costituzione e le leggi e di adempiere coscienziosamente gli obblighi inerenti al mio mandato».

La formula della promessa è la seguente:

«Prometto di osservare la Costituzione e le leggi e di adempiere coscienziosamente gli obblighi inerenti al mio mandato».

La formula di giuramento o promessa solenne è letta dal segretario generale dell'Assemblea federale. I deputati che prestano giuramento pronunciano, levando tre dita della mano destra, le parole «lo giuro»; chi presta promessa solenne pronuncia le parole «lo prometto».

La formula di giuramento o di promessa solenne rappresenta un impegno verso la Costituzione e le leggi, che disciplinano l'ordinamento fondamentale e i valori della Confederazione Svizzera. Chi si rifiuta di prestare giuramento o promessa solenne rinuncia al mandato.

Cenni storici

La possibilità di sostituire il giuramento con la promessa solenne è stata introdotta nella pratica nel 1875 e sancita nei regolamenti dei Consigli nel 1903.

La formula di giuramento è stata stabilita nel 1848 nella risoluzione federale sul giuramento da prestarsi dalle supreme Autorità federali. Il suo tenere era il seguente:

«Giuro innanzi a Dio Onnipotente di osservare e mantenere fedelmente e sinceramente la Costituzione e le leggi della Confederazione, di vegliare all'unità, alla forza ed all'onore della Nazione svizzera, di difendere e proteggere l'indipendenza della Patria, la libertà ed i diritti del Popolo e dei Cittadini, e insomma di adempiere coscienziosamente tutte le funzioni a me affidate, così come desidero che Iddio mi aiuti!».

La formula abbreviata attualmente in uso è stata sancita nel 2003 nella nuova legge sul Parlamento (01.401). Nel Consiglio si era sostenuto che con la formula breve nessuno si sarebbe sentito costretto a rinunciare a prestare giuramento o promessa solenne a causa di convinzioni personali.

Leg.	Presenti alla seduta costitutiva	Giuramento successivamente	Giuramento	Promessa solenne
47 ^a Leg.	197	3	128	72
48 ^a Leg.	199	1	125	75
49 ^a Leg.	200	0	117	83
50 ^a Leg.	199	1	123	77
51 ^a Leg.	200	0	101	99
52 ^a Leg.	199	1	109	91



VI. Incompatibilità

Il concetto di incompatibilità indica il divieto fatto a membri di un'autorità di appartenere contemporaneamente ad altre autorità. Le norme sull'incompatibilità sono espressione della separazione dei poteri e hanno lo scopo di impedire conflitti di lealtà o di interessi. L'esistenza di un'incompatibilità non ha per conseguenza la nullità dell'elezione. La persona interessata deve però optare per l'una o l'altra carica.

La Costituzione federale stabilisce che i membri del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati, del Consiglio federale e i giudici del Tribunale federale non possono far parte contemporaneamente di altre autorità (art. 144 cpv. 1 Cost.). La legge sul Parlamento stabilisce inoltre che non possono far parte dell'Assemblea federale (art. 14 LParl):

- le persone da essa elette o confermate in carica;
- i giudici da essa non eletti dei tribunali della Confederazione;
- il personale dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata, dei Servizi del Parlamento, dei tribunali della Confederazione, della segreteria dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, del Ministero pubblico della Confederazione, nonché i membri delle commissioni extraparlamentari con competenze decisionali, sempre che leggi speciali non dispongano altrimenti;
- i membri della direzione dell'esercito;
- i membri degli organi direttivi di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale alle quali sono affidati compiti amministrativi, sempre che la Confederazione vi abbia una posizione dominante;
- le persone che rappresentano la Confederazione in organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale alle quali sono affidati compiti amministrativi, sempre che la Confederazione vi abbia una posizione dominante.

L'osservanza delle regole di incompatibilità viene verificata periodicamente e anche in singoli casi. Dopo le elezioni integrali e in caso di entrata in carica di un nuovo parlamentare, la Camera in questione accerta, su proposta dell'Ufficio, se sussista incompatibilità. Se la questione si pone nel corso di una legislatura, l'Ufficio può procedere in qualsiasi momento a una verifica e formulare una proposta alla Camera.

La persona eletta o confermata in carica dall'Assemblea federale deve scegliere una delle due funzioni e dichiarare per quale opta. Se subentra un altro motivo d'incompatibilità, il mandato parlamentare dell'interessato decade sei mesi dopo l'accertamento dell'incompatibilità, sempre che nel frattempo non abbia cessato di esercitare l'altra funzione.



Cenni storici

L'incompatibilità del mandato di consigliere nazionale o agli Stati con la carica di consigliere federale fu prevista fin dalla fondazione dello Stato federale, mentre quella con la carica di giudice del Tribunale federale soltanto nel 1874.

Per i membri del Consiglio nazionale – ma non del Consiglio degli Stati – le Costituzioni federali del 1848 e del 1874 prevedevano altre due regole di incompatibilità: i funzionari nominati dal Consiglio federale non potevano far parte del Consiglio nazionale e l'accesso al Consiglio nazionale era riservato esclusivamente ai cittadini dello stato secolare. Quest'ultima disposizione, pur riguardando i requisiti di eleggibilità, è sempre stata interpretata dal Consiglio nazionale come una norma di incompatibilità.

Nella Costituzione federale del 1999 sono state stabilite soltanto le incompatibilità basilari tra le cariche delle supreme autorità federali e un mandato parlamentare. Il disciplinamento di ulteriori incompatibilità è stato demandato al legislatore. Quest'ultimo ha emanato le stesse norme di incompatibilità per i membri di entrambe le Camere estendendo l'incompatibilità con il mandato parlamentare anche alle funzioni esecutive nelle imprese e negli istituti indipendenti della Confederazione e ai membri delle commissioni extraparlamentari con poteri decisionali. Non è stata invece ripresa la norma che riservava l'accesso al Consiglio nazionale esclusivamente ai cittadini dello stato laico. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore all'inizio della 48ª legislatura, nella sessione invernale del 2007 (01.401/06.079).

Nel 2010 è stata sancita nella legge anche l'incompatibilità con un impiego presso il Ministero pubblico della Confederazione e presso l'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (08.066).

Applicazione

All'inizio delle precedenti legislature, almeno un deputato è sempre risultato incompatibile in base alle nuove disposizioni. Tuttavia, ogni volta il deputato in questione ha segnalato l'incompatibilità in tempo utile.

Legislatura	Elezione contemporanea CN/CS con giuramento dapprima in CN	Incompatibilità secondo art. 14c LParl	Incompatibilità secondo art. 14e o 14f LParl
47ª Leg.	5 ⁰	1	–
48ª Leg.	7 ¹	0	13
49ª Leg.	6 ²	3	0
50ª Leg.	5 ²		1
51ª Leg.	11 ¹	1	0
52ª Leg.	11 ⁰	0	1



VII. Elezione dell'Ufficio

I membri della presidenza sono eletti per un anno singolarmente e in votazioni successive; nell'elezione si tiene debitamente conto della forza dei gruppi parlamentari e delle lingue ufficiali.

I seggi dei quattro scrutatori e degli scrutatori supplenti sono ripartiti in maniera proporzionale tra i gruppi parlamentari e assegnati per quattro anni mediante il sistema delle liste elettorali.

VIII. Intermezzi musicali

Il carattere festoso della seduta è sottolineato da intermezzi musicali, tra l'altro il canto dell'inno nazionale.

Cenni storici

Nel 1991 i parlamentari suggerirono di rendere più festosa la seduta costitutiva, fino ad allora molto sobria. Il 16 settembre 1991, l'Ufficio del Consiglio nazionale prese la seguente posizione sulla questione:

« La cérémonie marquant le début d'une législature au Conseil national a toujours été caractérisée par une simplicité qui fait sa grandeur. Après la vérification des pouvoirs, l'allocution du doyen d'âge, la prestation collective de serment, l'élection du président et son discours d'ouverture, l'élection du vice-président et des scrutateurs, le Conseil passe à l'ordre du jour.

Le Bureau est conscient du fait que dans quelques cantons, essentiellement romands, l'ouverture de la première séance du Grand Conseil est entouré d'une certaine solennité. Dans la majorité cependant, le début d'une législature ne revêt aucun éclat particulier.

Cent quarante-trois ans après le début de l'Etat fédéral, il serait difficilement envisageable de fonder une nouvelle tradition ne reposant sur aucune racine.

Le Bureau estime toutefois qu'il convient d'aller à la rencontre de l'auteur de la question et prévoit ce qui suit:

- après le discours du doyen d'âge, il sera procédé à un appel nominal;*
- la prestation de serment et la promesse continueront de se faire de manière collective;*
- le Conseil fédéral sera invité à rehausser la cérémonie de sa présence;*
- un encadrement musical est prévu;*
- un service œcuménique facultatif sera célébré en début d'après-midi à la Cathédrale de Berne. »²*

Da allora, la seduta costitutiva è intervallata da intermezzi musicali.

² Risposta dell'Ufficio del 16 settembre 1991 all'interrogazione ordinaria Ducret (91.1049), Boll. Uff. 1991 N 2056.



Per quanto riguarda la questione del canto dell'inno nazionale, il 28 agosto 2008 l'Ufficio del Consiglio si è espresso come segue:

«Benché sia consapevole del significato culturale e del senso di comune identità che l'inno veicola, la maggioranza dell'Ufficio del Consiglio nazionale è contraria alla sua istituzionalizzazione. Secondo l'Ufficio, ciascun cittadino ha una propria concezione dell'inno: per alcuni esso è motivo di orgoglio, per altri di indifferenza o perfino di avversione. Mentre alcuni apprezzano il carattere religioso e il pathos dell'inno, risalenti all'epoca della costituzione dello Stato federale, altri non condividono il contenuto del testo per motivi legati al sesso (l'inno si rivolge a un pubblico esclusivamente maschile, per lo meno nella versione tedesca), all'origine o al credo religioso. Negli ultimi anni sono stati depositati vari interventi parlamentari volti a rielaborare il testo per renderlo adeguato ai tempi odierni. Del resto, l'Assemblea federale è chiamata a rappresentare tutto il Popolo nella sua eterogeneità.

Contrariamente al rito di giuramento o alla promessa solenne prestati da ciascun membro dell'Assemblea federale prima di entrare in funzione, il fatto di ascoltare e cantare l'inno nazionale all'inizio delle sessioni esula dalla tradizione parlamentare del nostro Paese. Per rispetto nei confronti delle numerose minoranze rappresentate in Parlamento, le esternazioni patriottiche sono piuttosto inconsuete in questa sede. Anche in passato l'inno nazionale non si è sentito suonare nemmeno quando l'appello alla coesione nazionale diventava impellente, come nel caso del giuramento del generale Guisan prima dello scoppio della seconda guerra mondiale. Finora l'inno è stato diffuso un'unica volta in Parlamento: nel 2003, su richiesta dell'allora presidente del Consiglio nazionale in occasione dell'apertura della legislatura. Il fatto ha suscitato reazioni assai contrastanti»³.

Un anno dopo, tuttavia, entrambe le Camere hanno accolto senza voti contrari una mozione (09.3946), nella quale si chiede che, in occasione della seduta inaugurale della legislatura, dopo la prestazione del giuramento venga suonato l'inno nazionale. Da allora, alla seduta costitutiva viene sempre cantato l'inno nazionale

³ Parere dell'Ufficio del 28 agosto 2008 concernente la mozione Estermann 08.3071, «Osservanza dell'inno nazionale svizzero in Parlamento».



Legislatura	Data	Durata	Intermezzi musicali
47 ^a Leg.	01.12.03	2:30 ore	2 intermezzi musicali + canto dell'inno nazionale Orchestra sinfonica di Berna <i>Ludwig van Beethoven «Movimenti dal Trio per archi in sol maggiore op. 9 n. 1» e «Potpourri a sorpresa»</i>
48 ^a Leg.	03.12.07	2:50 ore	3 intermezzi musicali Camerata Svizzera <i>Teddy Bor Mc Mozart's «Eine kleine bricht Moonlicht Nicht Musik», Antonin Dvorak «Serenata per archi op. 22» e Arcangelo Corelli «Concerto grosso "Fatto per la notte di Natale" op. 6 n. 8»</i>
49 ^a Leg.	05.12.11	2:50 ore	4 intermezzi musicali, tra i quali l'inno nazionale Swiss Brass Consort <i>Georg Friedrich Händel «Ouverture dalla Musica per i fuochi d'artificio», tradizionale (arr. Walter Lang-van Os), «Three Swiss Tunes in Baroque Style – L'inverno è passato - S'isch äbe ne Mönsh uf Àrde - Berner Marsch» e Jean-Baptiste Lully «Ouverture et Marche pour la cérémonie turquede la suite "Le bourgeois gentil-homme"»</i> Noëmi Nadelmann, soprano: <i>inno nazionale</i>
50 ^a Leg.	30.11.15	2:45 ore	2 intermezzi musicali + canto dell'inno nazionale Bundeshausquartett <i>Antonin Dvorak «Danza slava op. 46 n. 8» Antonin Dvorak «Valzer in la maggiore op. 54 n. 1»</i>
51 ^a Leg.	02.12.19	2:25 ore	1 intermezzo musicale + canto dell'inno nazionale Coro dei ragazzi della Fête des Vignerons <i>Gustave Doret e Pierre Girard «Le petit chevrier»</i>
52 ^a Leg.	04.12.23	2:25 ore	3 intermezzi musicali + canto dell'inno nazionale Coro "Männerstimmen Basel" sotto la direzione di David Rossel <i>Hans Vogt, Heinz Kobel, Fritz Schäuuffele "Fährlied"</i> <i>Gion Balzer Casanova, Flurin Camathias "La sera sper il lag"</i> <i>Paul Schaller, Johann Fischart "O Basel, du holtselig Statt"</i> Coro "Canto Classico" sotto la direzione di Willi Derungs Nikos Alexandre Stassinakis, chitarra Jon Flurin Buchli, tromba <i>inno nazionale</i>



BASI LEGALI

Costituzione

- Articolo 53 legge federale sui diritti politici
- Articolo 57 legge federale sui diritti politici
- Articolo 1–5 regolamento del Consiglio nazionale

Presidente decano

- Articolo 2 segg. regolamento del Consiglio nazionale

Deputato più giovane eletto del Consiglio nazionale

- Articolo 1 capoverso 2 lettera a regolamento del consiglio nazionale

Giuramento

- Articolo 3 legge sul Parlamento
- Articolo 5 regolamento del Consiglio nazionale

Incompatibilità

- Articolo 144 capoverso 1 Costituzione federale della Confederazione Svizzera
- Articolo 14 f. legge sul Parlamento
- Articolo 1 capoverso 2 lettera d regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 4 capoverso 1 lettera b regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 9 capoverso 1 lettera i regolamento del Consiglio nazionale
- Incompatibilità con il mandato parlamentare. Principi interpretativi dell'Ufficio del Consiglio nazionale e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati per l'applicazione dell'articolo 14 lettere e ed f della legge sul Parlamento



ULTERIORI INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni sul cambio di legislatura

Si veda la pubblicazione «Stabübergabe ohne Tempoverlust» in tedesco

➤ [Link](#)